

Pubblicato il 06/05/2022

**N. 00197/2022 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00127/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Brunella Volini e Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Autorità di Gestione del Psr, non costituito in giudizio;

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

***nei confronti***

Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione di Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca - Servizio Programma Sviluppo Rurale prot. A0030/20 DIC 2018/N. 16073;

- dell'atto dirigenziale - Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 - N. 292 del 19.12.2018 del Registro delle Determinazioni - Codice CIFRA: 001/DIR/000292, entrambi trasmessi via pec il 20.12.2018 alle ore 11.37;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ancorché non conosciuto;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4.4.2022, per l'annullamento,

*previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali,*

- della nota Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione di Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca - Servizio Programma Sviluppo Rurale Prot. A0030/20 DIC 2018/N. 16073 trasmessa a mezzo pec del 20.12.2018 ore 11.37 (già impugnata con il ricorso principale);

- dell'atto dirigenziale - Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 - N. 292 del 19/12/2018 del Registro delle Determinazioni - Codice CIFRA: 001/DIR/000292 trasmesso a mezzo pec del 20.12.2018 ore 11.37 (già impugnata con il ricorso principale);

- della nota prot. n. 24593 del 22.3.2022, con la quale il Dirigente dell'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore AGEA ha intimato alla Soc. "Unipol Sai S.p.A. di provvedere entro e non oltre 20

giorni dal ricevimento della presente in adempimento al contratto di garanzia n. 96/121652937 del 08/10/2015 – Barcode n. 54010029376, al versamento in favore di AGEA della somma complessiva di € 170.786,00”;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra, le note di Unipol SAI del 22.3.2022 e del 1° 4.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Vista la domanda di concessione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevata la natura vincolata (ai fini di cui all’art. 21 *octies*, comma 2 legge n. 241/1990) del potere esercitato dall’Amministrazione con gli atti gravati nel revocare il finanziamento a fronte di una interdittiva antimafia, quale quella che ha attinto la società ricorrente (cfr. sentenza di questo T.A.R. n. 130/2022);

Considerato che - come evidenziato da questo T.A.R. con la citata sentenza n. 130/2022 - «... In particolare, l’Adunanza Plenaria ha affermato che “la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dlgs 6 settembre 2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture”, atteso che “l’esame ermeneutico

degli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del decreto legislativo n. 159 nel 2011, nella parte in cui questi consentono la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite deve rispondere alla regola di stretta interpretazione propria delle norme di eccezione"...» (il riferimento è alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 23/2020);

Considerato che la valutazione in ordine all'asserita inattualità degli elementi di fatto che nel 2016 avevano indotto la Prefettura della Provincia di Bari ad adottare l'interdittiva antimafia prot. n. 58798 del 21.12.2016 nei confronti della società ricorrente compete ai sensi dell'art. 91, comma 5 dlgs n. 159/2011 alla stessa Prefettura (peraltro in precedenza la Prefettura di Bari aveva respinto con provvedimento del 23.12.2020 l'istanza di aggiornamento del 21.10.2019, provvedimento ritenuto legittimo da questo T.A.R. con ordinanza cautelare di rigetto n. 49/2021 confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2608/2021);

Considerato, altresì, che, essendo stata presentata una nuova istanza di aggiornamento in data 4.3.2022 su cui la Prefettura di Bari non ha ancora deciso (e per la quale è in corso di notifica il rimedio *ex art. 117 cod. proc. amm.*), se il questo Giudice si esprimesse in questa sede in ordine alla non attualità degli elementi posti a fondamento della interdittiva del 21.12.2016 si andrebbe illegittimamente a pronunciare con riferimento ad un potere amministrativo (il cui esercizio compete unicamente alla Prefettura) non ancora esercitato in violazione dell'art. 34, comma 2 cod. proc. amm. ed a fronte di una valutazione (già considerata non censurabile da questo Tribunale con la menzionata ordinanza n. 49/2021) circa l'attualità degli elementi posti a fondamento della stessa interdittiva del 2016 quantomeno alla data del provvedimento impugnato in quella sede risalente al 23.12.2020;

Ritenuto, pertanto, l'insussistenza del presupposto cautelare del *fumus boni iuris* necessario per la concessione della chiesta misura cautelare;  
Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

respinge l'istanza cautelare formulata con ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Cocomile**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

